

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il preventivo per l'esercizio 1977 ed alcune misure
per migliorare la situazione delle finanze cantonali

(del 3 dicembre 1976)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Sottoponiamo alla vostra discussione il progetto di preventivo 1977. La seguente tabella ne racchiude i dati essenziali.

RISULTATI DEL PREVENTIVO 1977 IN MIO. DI FRANCHI

A. Conto gestione corrente			
Spese correnti	—	782,4	
Ammortamenti	—	39,0	
Totale spese correnti			— 821,4
Totale entrate correnti			+ 790,1
Disavanzo d'esercizio			— 31,3
B. Conto degli investimenti			
Spese per investimenti	—	380,1	
Entrate per investimenti	+	218,0	
Onere netto per investimenti			— 162,1
Ammortamenti	+	39,0	
Riporto disavanzo d'esercizio	—	31,3	
Autofinanziamento			+ 7,7
Fabbisogno di liquidità			— 154,4

Questi risultati tengono conto del previsto aumento delle imposte di circolazione e sul maggior valore immobiliare nonchè della riduzione degli oneri cantonali relativi alla proposta diminuzione dei sussidi ai Comuni finanziariamente forti. Senza l'adozione di queste misure il disavanzo di esercizio salirebbe a 46 milioni di franchi, il fabbisogno di liquidità a 168 milioni e l'autofinanziamento sarebbe negativo.

SITUAZIONE ECONOMICA E CONGIUNTURALE

Gli ultimi dati statistici sulla situazione economica indicano che la pur timida ripresa verificatasi fino alla scorsa estate sta rallentando, mentre l'economia tende ad entrare in una nuova fase di ristagno dalle prospettive assai incerte.

Continua a preoccupare in particolare l'evoluzione dell'edilizia, per la quale sembra impensabile un ritorno ai livelli occupazionali degli scorsi anni.

Questo stato di cose conduce lo Stato a forzare la propria politica di

investimento, ma d'altra parte la sua azione è evidentemente frenata dalla necessità di contenere in limiti accettabili il debito pubblico. A medio termine è chiaro che la ristrutturazione economica dovrà comunque venir promossa oltre che da una politica di investimento pubblico, anche da una azione promozionale dei rami economici da incentivare.

Le misure di rilancio decretate dalla Confederazione (3 programmi di rilancio 75/76) e quelle da noi recentemente proposte a livello cantonale (messaggio n. 2169, dell'11 agosto 1976) devono quindi essere intese come interventi di tipo affatto eccezionale.

Particolare rilievo assume l'azione « sussidi federali al promovimento degli investimenti pubblici (bonus) », in cui il Cantone si è inserito tempestivamente.

La Confederazione ha riservato finora al Ticino 9,3 milioni di franchi dei 150 milioni per l'intera Svizzera. A fine novembre 1976 l'Autorità federale aveva accettato 206 progetti per un volume di lavoro di 86,3 milioni di franchi; ciò corrisponde a un sussidio federale di 8,6 milioni. Sono ancora pendenti 14 progetti per un sussidio di 693 mila franchi. Questi lavori riguardano 139 Comuni.

Tra questi progetti ne sono stati accettati 12, presentati dal Cantone per un volume di lavoro di 10,3 milioni di franchi che porta un sussidio federale di 1 milione di franchi. Agli altri enti di interesse pubblico sono stati accordati sussidi di 1,3 milioni per 29 progetti. Il contributo cantonale ai Comuni e ad altri enti, nell'ambito di questa azione, sarà di circa 15 milioni di franchi (stima).

Circa il 70 % dei lavori riguarda l'edilizia. Salvo rare eccezioni i beneficiari del bonus hanno manifestato l'intenzione di iniziare i lavori entro la fine del 1976. L'effetto sul mercato del lavoro è perciò già sensibile in questo anno. L'effetto finanziario invece sarà evidente nel 1977.

CONVENZIONE INTERCANTONALE SUL PREVENTIVO

Anche per il 1977 il Consiglio di Stato ha sottoscritto la convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente i principi da adottare nella elaborazione del preventivo statale. Importanti sono l'invito a frenare la crescita delle spese secondo criteri selettivi, la conferma del blocco del personale e la sollecitazione ad elaborare programmi di sostegno e ristrutturazione economica. Per le entrate si pone l'accento sulla necessità di applicare più intensamente il principio della copertura delle spese e di quello della causalità.

Mentre la convenzione accetta come corretto un aumento delle spese parallelo a quello del prodotto nazionale lordo previsto (6 %), le nostre risultano più incisive, segnando un incremento superiore al 10 %.


CONFRONTO CON IL PIANO FINANZIARIO

Gli obiettivi per il 1977 fissati dal piano finanziario adottato lo scorso anno non potranno venir completamente raggiunti. Mentre il settore degli investimenti, è sotto il controllo di una soddisfacente pianificazione, è riuscito difficile per il momento modificare più incisivamente le ten-


denze delle spese di consumo, data la loro scarsa elasticità e le ripercussioni sull'azione politica intrapresa.

Ciò nondimeno non sarà tralasciato alcunchè per perseguire quell'obiettivo, aumentando l'autofinanziamento che per il 1977 è inferiore all'1 % del debito pubblico.


AUTOFINANZIAMENTO



INDEBITAMENTO ANNUO




RISULTATO DI ESERCIZIO



Le previsioni formulate dal Dipartimento finanze in base allo studio delle tendenze attuali di espansione delle spese e delle entrate correnti indicano un'espansione quasi lineare del debito pubblico ancora per i prossimi anni: per rispettare i propositi fissati dal piano finanziario sono necessarie misure che garantiscano un risparmio di ca. 500 milioni in 6 anni.

DEBITO ACCUMULATO NOMINALE



Perciò accanto al progetto di preventivo, presentiamo un primo pacchetto di misure di contenimento dell'indebitamento cantonale (aumento delle imposte di circolazione e modifica dei sussidi ai Comuni); il Consiglio di Stato ha inoltre adottato i seguenti altri interventi di sua competenza:

- blocco del personale coerentemente esteso ai docenti con transitorio aumento del numero di allievi per classe,
- sospensione temporanea dell'applicazione dell'art. 7 bis della legge sugli stipendi,
- riesame dei criteri per stabilire le percentuali di sussidio per infrastrutture a enti pubblici e privati nei casi in cui la legge lascia spazio di apprezzamento al Consiglio di Stato.

Di questo pacchetto fa parte l'aumento dell'imposta sul maggior valore immobiliare, proposto a parte per l'urgenza della decisione.

Questi provvedimenti hanno carattere provvisorio e nei prossimi mesi si dovranno studiare misure di carattere definitivo. Essi non bastano tuttavia per risolvere in modo soddisfacente i futuri problemi finanziari dello Stato, ed è quindi indispensabile procedere nei prossimi mesi a una ulteriore selezione radicale della spesa pubblica nonché all'esaurimento di altre eventuali riserve nelle entrate.

INVESTIMENTI
CONFRONTO CON IL PIANO FINANZIARIO
(Fr. 1.000,—)

Settore	Preventivo	Preventiva (con colonna PF)	Piano finanziario quadriennale (« libro verde »)
	1976	1977	1977
Militare	6.350	6.350	6.250
Istituti e collegi per bambini	268	3.812	2.770
Alloggi	2.715	1.400	1.400
Ospedali	10.071	13.921	12.240
Case anziani	3.470	4.590	4.490
Istituti di reintegrazione	—	—	5.400
Giustizia	2.650	3.400	3.500
Polizia e pompieri	4.800	5.025	5.000
Depurazione acque	16.700	42.600	51.940
Raccolta ed eliminazione rifiuti	14.527	6.310	6.170
Monumenti storici e paes.	988	3.480	4.200
Economia forestale	6.820	7.720	7.990
Edifici scolastici	45.640	33.935	33.950
Agricoltura	10.947	14.711 **)	11.780
Promovimento economico	4.200	6.650 *)	6.050
Trasporti	—	9.943	12.060
Strade cantonali	28.420	33.430	30.500
Strade nazionali	158.570	175.400	170.000
Amministrazione (non ripartibile)	889	1.220	1.800
	—	350	—
Totale	318.025	374.247	377.490

*) Non compresi: 2 milioni al previsto fondo per gli investimenti nelle regioni di montagna (voce 715.370)

***) Aumento dovuto all'investimento per Mezzana e a maggiori introiti federali.

CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

I maggiori incrementi si riferiscono alle spese per il personale, agli acquisti correnti, ai contributi cantonali e gli interessi passivi.

SPESE PER IL PERSONALE

Sottovalutazioni nel preventivo 1976:

	<i>mio.</i>
— carovita 1975	6,0
— contributi CP (aumenti stipendi)	4,0
— altri	2,5
Rincarò 1976 e 1977 (3,5 %)	9,0
Aumenti reali stipendi	3,0
Aumenti personale (dalla metà del 1975)	7,0
	<u>31,5</u>

Dal 1. gennaio al 30 settembre 1976 il personale è aumentato di 5 impiegati e i posti vacanti sono aumentati da 80 a 113; l'incremento del numero dei docenti per l'anno scolastico 1976/1977 è stato di 103 unità.

ACQUISTI CORRENTI

Tra le posizioni maggiori sono da considerare le spese di manutenzione, che crescono parallelamente alla quantità degli immobili erariali e delle infrastrutture statali.

CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

Si tratta del gruppo d'uscite in maggiore espansione e sul quale dovranno concentrarsi ulteriori nostri sforzi di ristrutturazione. Un primo intervento in questo campo è costituito dall'allegata proposta di riduzione dei contributi ai Comuni finanziariamente forti.

INTERESSI PASSIVI

Il loro aumento è la conseguenza diretta della dilatazione del debito pubblico che è cresciuto nel 1976 di circa 120 milioni (di cui circa 30 provenienti dalla Cassa pensioni).

CONFRONTO PREVENTIVO 1977/1976

	<i>Preventivo</i> 1977 <i>in mio Fr.</i>	<i>Preventivo</i> 1976 <i>in mio. Fr.</i>	<i>Differenza</i>	
			<i>Fr.</i>	<i>%</i>
3. SPESE D'ESERCIZIO				
30 Spese per il personale	272,8	241,3	+ 31,5	+ 13,1
31 Acquisti corr. beni e serv.	88,2	74,5	+ 13,7	+ 18,4
32 Contributi cantonali	315,6	295,6	+ 20,0	+ 6,8
33 Contributi da terz. da riv.	9,5	8,5	+ 1,0	+ 11,8
34 Interessi passivi	47,2	39,4	+ 7,8	+ 19,8
35 Ammortamenti patrim.	0,8	0,8	—	—
36 Ammortamenti finanz.	39,0	38,0	+ 1,0	+ 2,6
37 Versamenti finanz. spec.	0,8	0,7	+ 0,1	+ 14,3
38 Altre spese	2,8	2,8	—	—
39 Addebiti interni	44,7	47,4	— 2,7	— 5,7
	<u>821,4</u>	<u>749,0</u>	<u>+ 72,4</u>	<u>+ 9,7</u>

	Preventivo	Preventivo	Differenza	
	1977	1976	Fr.	%
	<i>in mio Fr.</i>	<i>in mio. Fr.</i>		
4. RICAVI D'ESERCIZIO				
40 Imposte (IC, IDN, IF, Successione, circolazione, diversi)	529,5	480,4	+ 49,1	+ 10,2
41 Regalie, monopoli, patenti	13,8	10,6	+ 3,2	+ 30,2
42 Partecipazioni a entrate	29,4	23,8	+ 0,6	+ 2,1
43 Contributi per spese corr.	72,8	65,4	+ 7,4	+ 11,3
44 Contributi da riversare	9,5	8,5	+ 1,0	+ 2,6
45 Tasse, vendite, rimborsi	77,4	71,3	+ 6,1	+ 8,6
46 Interessi attivi e profitti	10,1	9,0	+ 1,1	+ 12,2
47 Prelevamenti da fin. spec.	2,9	2,6	+ 0,3	+ 11,5
48 Accreditati interni	44,7	47,4	— 2,7	— 5,7
	790,1	724,0	+ 66,1	+ 9,1
Disavanzo d'esercizio	31,3	25,0	+ 6,3	+ 25,2
5. USCITE PER INVESTIMENTI				
50 Prestiti e part. beni amm.	3,0	3,2	— 0,2	— 6,2
52 Investimenti propri	249,2	234,2	+ 15,0	+ 6,0
54 Contributi per investimenti	79,9	52,7	+ 27,2	+ 51,6
55 Contributi da terzi da riv.	39,4	27,9	+ 11,5	+ 41,2
59 Addebiti interni	8,6	6,0	+ 2,6	+ 43,3
	380,1	324,0	+ 56,1	+ 17,3
6. ENTRATE PER INVESTIMENTI				
60 Rimborso prestiti e part.	0,4	0,4	—	—
63 Contributi da terzi	169,7	152,0	+ 17,7	+ 11,6
65 Contributi da riversare	39,3	27,2	+ 12,1	+ 44,5
66 Ammortamenti	39,0	38,0	+ 1,0	+ 2,6
69 Accreditati interni	8,6	6,0	+ 2,6	+ 43,3
	257,0	223,6	+ 33,4	+ 14,9
Riparto disavanzo d'esercizio	31,3	25,0	+ 6,3	+ 25,2
Fabbisogno di liquidità	154,4	125,4	+ 29,0	+ 23,1
Autofinanziamento	+ 7,7	+ 13,0	— 5,3	— 40,8

Per le entrate si prevede un aumento di oltre l'8 % rispetto al preventivo 1976. In particolare, le imposte dirette e indirette superano di 50 milioni il preventivo 1976. Si tratta non tanto di aumenti dovuti all'incremento del gettito fiscale che in conseguenza della recessione economica potrebbe addirittura arrestarsi, quanto di un'accelerazione generale delle tassazioni e di un recupero negli incassi, provocato dalla meccanizzazione dell'esazione per le persone giuridiche. Si può comunque affermare che le precedenti riserve nei debitori per imposta sono ora virtualmente in esaurimento.

La recente riduzione ai sussidi federali tocca in modo limitato il bilancio statale per il prossimo anno. I suoi effetti saranno infatti dilazionati nel tempo. Va qui ricordato che il Consiglio di Stato ha deciso di non sostituirsi alla Confederazione nella concessione di sussidi.

**RIPARTIZIONE FUNZIONALE
DELLE SPESE CANTONALI LORDE IN %**

	1938	1950	1960	1965	1970	1975	1976 Prev.	1977 Prev.
Amministrazione generale	19.6	24.1	18.9	13.3	13.4	14.6	16.7	99.1
Educazione	23.5	15.7	16.9	14.6	17.3	25.7	21.2	21.1
Salute pubblica	14.9	17.4	14.6	13.2	16.5	26.1	26.9	24.7
Traffici	9.4	23.6	27.0	47.5	41.6	23.0	25.6	26.8
Agricoltura	15.7	10.0	12.6	6.3	5.6	4.3	5.0	5.5
Altre spese	16.9	9.2	10.0	5.1	5.6	6.3	4.6	5.0
Totale	100.0	100.0						

**MODIFICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
TRA CANTONE E COMUNI**

Premesse:

1. Mentre la situazione delle finanze cantonali peggiora progressivamente, tanto che l'autofinanziamento risulta essere quest'anno praticamente nullo, il moltiplicatore medio comunale è passato dall'86,9 all'84,1 %.

La prosperità finanziaria è ovviamente riscontrabile soprattutto nei Comuni finanziariamente forti. Paradossalmente, in molti casi lo Stato sussidia in forza anche questi Comuni con sussidi compensativi.

2. Mentre gli oneri cantonali per abitante superano di Fr. 236,— la media svizzera (Fr. 2.641,— nel 1974), le spese comunali sono inferiori di Fr. 493,— alla corrispondente media svizzera (Fr. 1.525,— nel 1974). Questo è indice di un indubitabile, eccessivo carico finanziario del Cantone e di squilibrio nella ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni.

Conseguenze:

Appare logico correggere perciò tale riparto di oneri tra Cantone e Comuni. Il problema deve pertanto venir considerato in modo più generale: nel passato si è infatti sempre agito in modo piuttosto s coordinato e settoriale nella formulazione delle varie leggi al loro nascere. Ad una revisione di tutte le singole leggi si è quindi preferita la presentazione di un disegno di decreto legislativo che modificasse la ripartizione complessiva degli oneri. Logicamente, entro un periodo di tempo abbastanza breve (il decreto scade dopo 1 anno) dovrà venir possibilmente esaminata la legislazione definitiva.

CONSEGUENZE DEL DECRETO PROPOSTO

Per il Cantone il minor onere è di circa 10 milioni di franchi. Si modificano i rapporti finanziari solo con i Comuni finanziariamente forti, mentre si assicura la completa corresponsione dei contributi ai Comuni medi e deboli.

Viene quindi adottato, di fatto, uno dei principi di compensazione intercomunale orizzontale.

CONSEGUENZE FINANZIARIE

<i>Comuni</i>	<i>Modifica con- tributi %</i>	<i>Milioni</i>	<i>Fabbisogno</i>	<i>Fr./Abitante</i>
Forti sup.	25	8	+ 5,9	100,—
Forti. inf.	10	2,3	+ 3,8	33,—
Medi	—	—	—	—
Deboli	—	—	—	—
Totale	12,3	10,3	4,0	38,—

La tabella precedente evidenzia il fatto che alcuni Comuni dovranno procedere ad un ritocco del loro moltiplicatore. Tale aumento è tuttavia piuttosto teorico, in quanto molti Comuni dispongono di riserve da liberare e potranno ulteriormente razionalizzare la propria spesa comunale.

Non vengono per contro toccati:

- i sussidi basati su leggi federali o convenzioni,
- i contributi che derivano da controprestazioni,
- i sussidi già garantiti prima del 1. gennaio 1977,
- i sussidi per investimenti, che vengono stabiliti caso per caso.

Il decreto tocca, evidentemente, anche i consorzi comunali, per i quali le modifiche dei contributi saranno limitate in proporzione alla partecipazione dei Comuni forti.

MODIFICA SULLE IMPOSTE DI CIRCOLAZIONE

1. Dal 1973 al 1. gennaio 1976 ben 14 Cantoni, di cui alcuni finanziariamente forti, hanno aumentato le loro imposte di circolazione dei veicoli a motore e precisamente: Appenzello esterno, Appenzello interno, Grigioni, Obwalden, San Gallo, Svitto, Uri, Zurigo, Basilea-campagna, Basilea-città, Glarona, Neuchâtel, Zugo e Nidwalden.

Proposte per la revisione di simili imposte sono tuttora in esame presso i Gran Consigli dei Cantoni di Berna e Vaud.

Nel Ticino, le imposte di circolazione degli autoveicoli non hanno più subito aumento dal lontano 1935 e, al 1. gennaio 1976, risultavano, per ogni categoria di veicolo, a seconda della potenza del motore, di importi assai inferiori alla « media svizzera » con differenze sempre più accentuate in riferimento all'aumento del numero dei CV fiscali o rispettivamente della cilindrata del motore (vedi tabella riassuntiva Allegato 1).

2. Le imposte di circolazione tuttora in vigore per qualsiasi altro genere di veicolo a motore si trovano pure sotto la « media svizzera ».

Il gettito delle tasse e imposte di circolazione dei veicoli a motore è stato nel nostro Cantone in questi ultimi anni del seguente volume:

1973:	Fr. 23.562.739,10
1974:	Fr. 25.252.275,25
1975:	Fr. 26.397.513,85
1976: (sino al 24 novembre 1976)	Fr. 26.271.122,25

I veicoli a motore immatricolati a fine 1975 ammontavano a 94.453 autoveicoli, 6.819 veicoli speciali (rimorchi, trattrici ecc.), 4.550 moto-veicoli, 22.450 ciclomotori.

I velocipedi che già sono disciplinati dalla vigente legislazione che ci occupa e che pertanto sono stati ripresi nel disegno di legge in esame, erano 28.018.

3. La legge del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (vedi RL vol. VIII/316) ha trovato totale applicazione il 1. gennaio 1974, abrogando quella del 1961.

Detta modificazione si rese allora necessaria per adeguare su piano cantonale in questo settore alcune disposizioni alle norme di applicazione della legge 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Nel contempo si colse l'occasione per rivedere alcune tasse già contemplate dalla citata precedente legge, e ciò nel preciso intento di renderle più corrispondenti alle altre praticate in quel momento allo stesso titolo dalla maggioranza dei Cantoni.

Non si ritenne, per contro, opportuno proporre un aumento delle imposte di circolazione per i veicoli a motore ed in modo particolare per quelli contemplati alla lett. m) dell'art. 1 della legge (automobili, autocarri, trattori industriali, camioncini, furgoncini, torpedoni ecc.). In quella occasione il Consiglio di Stato ebbe tuttavia a formulare la riserva di proporre l'aumento delle imposte di circolazione in un prossimo futuro, qualora le necessità dello Stato lo avessero richiesto, e ciò precisamente nel quadro di un esame generale delle fonti finanziarie del Cantone (vedi messaggio del 10 ottobre 1972).

4. Verso la fine del 1973 nuovamente si esaminò il problema circa l'opportunità di procedere ad un aumento di dette imposte, modificando eventualmente la già approvata legislazione di cui l'entrata in vigore era prevista per il 1. gennaio 1974.

Lo scrivente Consiglio tuttavia decise di nuovo di rinviare a più tardi la proposta per un intervento di questo genere, limitandosi in quel momento, nell'ambito delle sue competenze, ad aumentare unicamente alcune altre tasse di circolazione.

In riferimento agli interventi nel settore fiscale, nelle stesse linee direttive del Governo per il periodo 1976/1979 si pone pure in evidenza che « le tasse e i diritti sono costantemente oggetto di riesame e, dopo gli aumenti già proposti nel 1975, la sola riserva importante è insita nelle tasse di circolazione » (vedi pag. 683).

PROPOSTE DI AUMENTO

1. In base all'allegato disegno di legge (art. 1, lett. m) la licenza di libera circolazione per un autoveicolo (leggero o pesante) sino alla potenza di 5,5 CV e triciclo oltre i 400 kg., peso a vuoto, comporta il pagamento di una imposta annuale anticipata di Fr. 180,— + franchi 25,— per ogni cavallo in più.

La legge tuttora in vigore prevede per contro: Fr. 160,— per automobili, autocarri e trattori industriali fino alla forza di 5,5 CV e

tricieli oltre i 400 kg., peso a vuoto, per ogni cavallo in più viene riscalata un'imposta di Fr. 20,—.

Per gli autocarri, i trattori industriali, i camioncini o furgoncini, i torpedoni a più di 10 posti e per gli altri veicoli con più di 10 CV di forza che, con carrozzeria di automobile, vengono utilizzati per il trasporto delle merci, l'imposta è di Fr. 240,— per i primi 8 CV e di Fr. 24,— per ogni successivo CV.

In riferimento al proposto nuovo sistema di imposizione, dai competenti servizi ritenuto più idoneo e conforme alla vigente prassi in materia adottata negli altri Cantoni compieghiamo un'apposita tabella (Allegato 2) da cui si può rilevare l'ammontare dell'imposta a seconda dei CV o rispettiva cilindrata in base alla vigente legge (art. 1, lett. m) e alla novella in questa sede proposta.

Questa tabella dà inoltre il numero complessivo dei veicoli secondo la potenza del motore e in totale nonchè l'aumento di introiti che si dovrebbe verificare per le singole categorie di veicoli e in totale (franchi 3.784.860,—) con il rispettivo indice di percentuale di aumento (18 %) sull'emissione 1976.

2. Per quanto attiene all'adeguamento dell'imposta annua di circolazione per altre licenze di veicoli contemplate dal disegno di legge in esame al suo art. 1, si fa riferimento all'Allegato 3.

La maggior entrata prevista è di Fr. 369.892,50 (indice di percentuale di aumento del 5,20 %).

3. Con l'art. 2 del disegno di legge in esame si intende confermare nuovamente al Consiglio di Stato la competenza di fissare per regolamento tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per i collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione dell'Ufficio cantonale della circolazione, nella misura tuttavia massima di Fr. 100,— al posto degli attuali Fr. 50,—.

Al susseguente art. 8, seconda parte, si propone che « ai veicoli al beneficio della concessione non è applicata la soprattassa di Fr. 5,— prevista per i veicoli a più di 9 posti » (attualmente 10) e ciò per essere in consonanza con le nuove disposizioni federali.

Gli altri art. da 3 a 11 vengono ripresi dal testo della attuale legge 20 febbraio 1973 quasi integralmente salvo alcune piccole modificazioni.

Trattandosi nel caso specifico d'imposizione che si estende su un arco di tempo corrispondente all'anno civile, in caso di accoglimento, questa legge dovrà necessariamente avere entrata in vigore con effetto al 1. gennaio 1977.

Per dare un migliore assetto al testo legislativo, abbiamo ritenuto opportuno rinunciare ad una modificazione della legge in vigore, proponendo l'annesso disegno con sistematica identica a quella esistente.

CONSIDERAZIONI FINALI

1. La soluzione proposta ha particolarità d'essere di portata generale,

toccando ogni categoria di veicolo e imponendo gli stessi proporzionatamente alla loro importanza e potenza del motore secondo i CV fiscali.

Altra innovazione in questo campo è l'imposizione di tipo unico per gli autoveicoli leggeri e pesanti.

Il maggior incasso globale sulle imposte di circolazione dei veicoli a motore, in base al previsto provvedimento, dovrebbe aggirarsi, nei confronti dell'emissione 1976, in Fr. 4.154.752,50.

Con l'entrata in vigore di questo disegno di legge, le imposte di circolazione dei veicoli a motore rimarranno nel Ticino tuttavia, in ogni singola loro categoria, di importi inferiori alla « media svizzera » e ciò precisamente nella misura media del 3,06 %.

Lo scrivente Consiglio ha deciso di proporre un adeguamento entro tali bassi indici, tenendo conto particolarmente che in alcune regioni del Cantone i mezzi pubblici di trasporto nonostante gli sforzi intrapresi in questi ultimi anni dai competenti servizi ed Autorità non offrono ancora un servizio sufficientemente esteso nel tempo e nello spazio. Nel contempo è stata pure tenuta in considerazione l'attuale particolare situazione per quanto concerne il prezzo del carburante.

2. Questo adeguamento dev'essere interpretato come misura presa dallo Stato nell'esercizio dei suoi diritti (art. 105 LCStr.) al fine di poter disporre di mezzi necessari per adeguatamente assolvere i compiti che la legge gli impone nei confronti dell'interesse pubblico: in particolare, nel settore della costruzione e manutenzione di strade nonché di tecnica, prevenzione, istruzione, vigilanza, sicurezza ecc. nell'ambito della circolazione stradale, compiti questi di sempre maggior impegno e di costante aumento dal profilo finanziario.

Non è agevole definire con esattezza l'onere che lo Stato annualmente sopporta per far fronte ai summenzionati compiti.

Un rapporto di correlazione tra le tasse e imposte di circolazione e le spese per la realizzazione di strade non può essere negato, pur considerando la nostra posizione geografica: per il periodo 1961/1971 il Cantone ha investito 350 milioni circa in infrastrutture stradali, mentre ha incassato 150 milioni di tasse di circolazione.

Dal rapporto 20 luglio 1975 presentato dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni all'Autorità federale riguardante la spesa sopportata nel 1974 per assolvere un buon numero di detti suoi impegni (costruzione e manutenzione strade, interventi nell'ambito della circolazione stradale) e ciò ai fini del calcolo per la ripartizione dei dazi d'entrata sui carburanti, ci consta poi che il Cantone Ticino, con una rete stradale cantonale di km. 1111 e nazionale di km. 70, tenuto conto delle rispettive entrate (gettito delle imposte e tasse di circolazione, contributi vari, sussidi, contributi federali ecc.) ebbe a registrare una maggior uscita di Fr. 48.036.463,— (nel 1975 maggior uscita di Fr. 48.690.632,—).

Da un approssimativo conteggio allestito prendendo in considerazione l'ammontare totale, rispettivamente parziale di alcune uscite espresse nel preventivo per l'anno 1976 sotto determinati generi di conto che hanno pertinenza con gli interventi che qui ci interessano, possiamo

dedurre che l'onere a tale titolo quest'anno dovrebbe corrispondere a circa 70 milioni di franchi, così suddivisi:

Strade cantonali:	per costruzione	24 milioni
	per manutenzione	20 milioni
Strade nazionali:	per costruzione (8 %)	13 milioni
	per manutenzione	4 milioni
Officina dello Stato		1 milione
Polizia 30 %		6 milioni
Segnaletica e diversi		2 milioni
		<hr/>
		70 milioni

Superfluo ci sembra il doverci soffermare sulle innumerevoli prestazioni che lo Stato nell'ambito delle sue funzioni svolge a favore dei detentori di veicoli a motore per garantire agli stessi una comoda e buona viabilità nonchè la massima sicurezza nel campo della circolazione.

Citiamo ancora, oltre a quelle prima indicate, la campagna anti-rumore e l'azione di educazione stradale, la quale risulta ora applicata come materia obbligatoria in tutte le scuole elementari ed è di recente stata pure estesa a quella materna.

CV.	AG.	AR.	AI.	BL.	BS.	GE.	GR.	LU.	SG.	TG.	VD.	VS.	ZG.	CV.
5	180.-	190.-	190.-	224.-	156.-	140.-	211.-	212.-	283.-	168.-	192.-	125.-	211.-	5
6	204.-	212.-	212.-	245.-	187.-	160.-	242.-	225.-	320.-	192.-	204.-	145.-	230.-	6
7	228.-	234.-	234.-	266.-	218.-	180.-	272.-	238.-	355.-	215.-	240.-	165.-	249.-	7
8	252.-	256.-	256.-	287.-	250.-	200.-	302.-	252.-	390.-	240.-	264.-	185.-	268.-	8
9	276.-	278.-	278.-	309.-	281.-	220.-	333.-	264.-	425.-	264.-	300.-	205.-	288.-	9
10	300.-	300.-	300.-	336.-	304.-	240.-	363.-	278.-	460.-	288.-	324.-	220.-	308.-	10
11	324.-	322.-	322.-	364.-	328.-	260.-	393.-	298.-	495.-	312.-	360.-	235.-	327.-	11
12	348.-	344.-	344.-	392.-	351.-	280.-	424.-	317.-	530.-	336.-	384.-	250.-	345.-	12
13	372.-	366.-	366.-	420.-	374.-	305.-	454.-	338.-	565.-	360.-	408.-	265.-	365.-	13
14	396.-	388.-	388.-	455.-	398.-	330.-	477.-	358.-	600.-	384.-	444.-	280.-	385.-	14
15	420.-	410.-	410.-	490.-	421.-	355.-	500.-	377.-	635.-	408.-	468.-	295.-	404.-	15
16	444.-	432.-	432.-	525.-	445.-	380.-	522.-	404.-	670.-	432.-	492.-	310.-	424.-	16
17	468.-	454.-	454.-	560.-	468.-	405.-	545.-	430.-	705.-	456.-	528.-	325.-	442.-	17
18	492.-	476.-	476.-	595.-	491.-	430.-	568.-	457.-	740.-	480.-	552.-	340.-	462.-	18
19	516.-	498.-	498.-	630.-	515.-	462.-	591.-	483.-	775.-	504.-	588.-	355.-	481.-	19
20	540.-	520.-	520.-	665.-	538.-	494.-	613.-	509.-	810.-	528.-	612.-	370.-	501.-	20
21	564.-	542.-	542.-	700.-	562.-	526.-	636.-	536.-	845.-	552.-	648.-	390.-	520.-	21
22	588.-	564.-	564.-	735.-	585.-	558.-	659.-	562.-	880.-	576.-	672.-	410.-	539.-	22
23	612.-	586.-	586.-	770.-	608.-	590.-	682.-	599.-	915.-	600.-	696.-	430.-	558.-	23
24	636.-	608.-	608.-	805.-	632.-	622.-	705.-	622.-	950.-	624.-	732.-	450.-	578.-	24
25	660.-	630.-	630.-	840.-	655.-	654.-	727.-	655.-	985.-	648.-	756.-	470.-	597.-	25
26	684.-	652.-	652.-	875.-	679.-	686.-	750.-	688.-	1020.-	672.-	780.-	490.-	617.-	26
27	708.-	674.-	674.-	910.-	702.-	718.-	773.-	721.-	1055.-	696.-	816.-	510.-	635.-	27
28	732.-	696.-	696.-	952.-	725.-	750.-	796.-	754.-	1090.-	720.-	840.-	530.-	655.-	28
29	756.-	718.-	718.-	994.-	749.-	782.-	818.-	788.-	1125.-	744.-	876.-	550.-	674.-	29
30	780.-	740.-	740.-	1036.-	772.-	814.-	841.-	820.-	1160.-	768.-	900.-	570.-	694.-	30
31	804.-	762.-	762.-	1078.-	803.-	846.-	864.-	853.-	1195.-	792.-	924.-	590.-	713.-	31
32	828.-	784.-	784.-	1120.-	835.-	878.-	887.-	887.-	1230.-	816.-	960.-	610.-	732.-	32
33	852.-	806.-	806.-	1162.-	866.-	910.-	909.-	920.-	1265.-	840.-	984.-	630.-	751.-	33
34	876.-	828.-	828.-	1204.-	897.-	942.-	932.-	955.-	1300.-	864.-	1020.-	650.-	771.-	
35	900.-	850.-	850.-	1246.-	928.-	974.-	955.-	990.-	1335.-	888.-	1056.-	670.-	791.-	
36	924.-	872.-	872.-	1288.-	959.-	1006.-	978.-	1025.-	1370.-	912.-	1088.-	690.-	810.-	

CILINDRATA	FR.	NF.	GL.	NW.	OW.	SH.	SZ.	SO.	UR.	ZH.	MEDIA CH.	TI. ATTUALE
901 - 1000	240.-	180.-	183.-	169.-	169.-	144.-	192.-	218.-	200.-	233.-	196.70	160.-
1001 - 1100	264.-	204.-	196.-	180.-	190.-	156.-	214.-	230.-	210.-	249.-		
1101 - 1200	264.-	204.-	209.-	192.-	192.-	169.-	214.-	241.-	220.-	265.-	220.25	180.-
1201 - 1300	282.-	228.-	222.-	204.-	204.-	180.-	236.-	253.-	230.-	292.-		
1301 - 1400	282.-	228.-	235.-	216.-	216.-	192.-	236.-	264.-	240.-	299.-		
1401 - 1500	300.-	252.-	248.-	228.-	228.-	204.-	258.-	276.-	250.-	314.-	236.-	200.-
1501 - 1600	300.-	252.-	261.-	240.-	240.-	216.-	258.-	291.-	260.-	330.-		
1601 - 1700	318.-	276.-	274.-	252.-	252.-	228.-	280.-	306.-	270.-	346.-	267.-	220.-
1701 - 1800	318.-	276.-	287.-	264.-	264.-	240.-	280.-	321.-	280.-	363.-		
1801 - 1900	336.-	300.-	300.-	276.-	276.-	252.-	302.-	336.-	292.-	379.-	283.70	240.-
1901 - 2000	336.-	300.-	313.-	288.-	288.-	264.-	302.-	351.-	304.-	395.-		
2001 - 2100	354.-	324.-	326.-	300.-	300.-	276.-	328.-	366.-	316.-	414.-	317.15	260.-
2101 - 2200	354.-	324.-	339.-	312.-	312.-	288.-	328.-	381.-	328.-	438.-		
2201 - 2300	372.-	348.-	352.-	324.-	324.-	300.-	354.-	396.-	340.-	444.-	342.10	280.-
2301 - 2400	372.-	348.-	365.-	336.-	336.-	312.-	354.-	411.-	352.-	460.-		
2401 - 2500	390.-	372.-	378.-	348.-	348.-	324.-	380.-	426.-	364.-	476.-	366.60	300.-
2501 - 2600	390.-	372.-	391.-	360.-	360.-	336.-	380.-	441.-	376.-	493.-		
2601 - 2700	408.-	396.-	404.-	372.-	372.-	348.-	406.-	456.-	388.-	509.-	391.40	320.-
2701 - 2800	408.-	396.-	419.-	384.-	384.-	360.-	406.-	471.-	400.-	525.-		
2801 - 2900	432.-	420.-	434.-	396.-	396.-	372.-	432.-	486.-	412.-	541.-	416.90	340.-
2901 - 3000	432.-	420.-	448.-	408.-	408.-	384.-	432.-	501.-	424.-	558.-	435.20	360.-
3001 - 3100	456.-	456.-	464.-	420.-	420.-	396.-	458.-	516.-	436.-	574.-		
3101 - 3200	456.-	456.-	479.-	432.-	432.-	408.-	458.-	531.-	448.-	590.-	460.55	380.-
3201 - 3300	480.-	492.-	494.-	444.-	444.-	420.-	484.-	546.-	460.-	606.-		
3301 - 3400	480.-	492.-	509.-	456.-	456.-	432.-	484.-	561.-	472.-	623.-	487.10	400.-
3401 - 3500	504.-	528.-	524.-	468.-	468.-	444.-	510.-	576.-	484.-	639.-		
3501 - 3600	504.-	528.-	539.-	480.-	480.-	456.-	510.-	591.-	496.-	655.-	513.40	420.-
3601 - 3700	528.-	564.-	554.-	492.-	492.-	468.-	536.-	606.-	508.-	671.-		
3701 - 3800	528.-	564.-	569.-	504.-	504.-	480.-	536.-	621.-	520.-	688.-	540.30	440.-
3801 - 3900	552.-	600.-	584.-	516.-	516.-	492.-	562.-	636.-	532.-	704.-		
3901 - 4000	552.-	600.-	599.-	528.-	528.-	504.-	562.-	651.-	544.-	720.-	566.70	460.-
4001 - 4100	570.-	636.-	614.-	540.-	540.-	516.-	588.-	666.-	556.-	736.-		
4101 - 4200	570.-	636.-	629.-	552.-	552.-	528.-	588.-	681.-	568.-	753.-	593.40	480.-
4201 - 4300	588.-	672.-	644.-	564.-	564.-	540.-	614.-	696.-	580.-	769.-		
4301 - 4400	588.-	672.-	659.-	576.-	576.-	552.-	614.-	711.-	592.-	785.-	619.65	500.-
4401 - 4500	606.-	708.-	674.-	588.-	588.-	564.-	640.-	726.-	604.-	801.-		
4501 - 4600	606.-	708.-	689.-	600.-	600.-	576.-	640.-	741.-	616.-	817.-	628.05	520.-
4601 - 4700	624.-	744.-	704.-	612.-	612.-	588.-	666.-	765.-	628.-	833.-		
4701 - 4800	624.-	744.-	719.-	624.-	624.-	600.-	666.-	771.-	640.-	850.-	654.50	540.-
4801 - 4900	642.-	780.-	734.-	636.-	636.-	612.-	692.-	786.-	652.-	866.-		
4901 - 5000	642.-	780.-	749.-	648.-	648.-	624.-	692.-	801.-	664.-	883.-	699.20	560.-
5001 - 5100	660.-	816.-	764.-	660.-	660.-	636.-	718.-	816.-	676.-	899.-		
5101 - 5200	660.-	816.-	779.-	672.-	672.-	648.-	718.-	831.-	688.-	915.-	725.70	580.-
5201 - 5300	678.-	852.-	794.-	684.-	684.-	660.-	744.-	846.-	700.-	931.-		
5301 - 5400	678.-	852.-	819.-	696.-	696.-	672.-	744.-	861.-	712.-	948.-	752.80	600.-
5401 - 5500	696.-	888.-	834.-	708.-	708.-	684.-	770.-	876.-	724.-	964.-		
5501 - 5600	696.-	888.-	849.-	720.-	720.-	696.-	770.-	891.-	736.-	980.-	779.80	620.-
5601 - 5700	714.-	924.-	864.-	732.-	732.-	708.-	796.-	906.-	748.-	996.-		
5701 - 5800	714.-	924.-	879.-	744.-	744.-	720.-	796.-	921.-	760.-	1013.-	806.85	640.-
5801 - 5900	732.-	960.-	894.-	756.-	756.-	732.-	822.-	936.-	772.-	1029.-		
5901 - 6000	732.-	960.-	909.-	768.-	768.-	744.-	822.-	951.-	784.-	1045.-	833.55	660.-
6001 - 6100	756.-	996.-	924.-	780.-	780.-	756.-	848.-	966.-	796.-	1061.-		
6101 - 6200	756.-	996.-	939.-	792.-	792.-	768.-	848.-	981.-	808.-	1078.-	860.80	680.-
6201 - 6300	780.-	1032.-	954.-	804.-	804.-	780.-	874.-	996.-	820.-	1094.-		
6301 - 6400	780.-	1032.-	969.-	816.-	816.-	792.-	874.-	1011.-	832.-	1110.-	888.50	700.-
6401 - 6500	804.-	1068.-	984.-	828.-	828.-	804.-	900.-	1026.-	844.-	1126.-		
6501 - 6600	804.-	1068.-	999.-	840.-	840.-	804.-	900.-	1056.-	856.-	1143.-	911.30	720.-
											928.25	740.-
											957.90	760.-
											982.60	780.-

NB. In questa tabella manca l'imposizione praticata nel Canton Berna, essendo essa conteggiata sul peso totale del veicolo e tuttora in via di revisione.

IMPOSTA UNICA VEICOLI LEGGERI E PESANTI

(art. 1, lett. m)

attuale = tassa base sino a 5 CV Fr. 160,— più Fr. 20,— per CV
 modifica = tassa base sino a 5 CV Fr. 180,— più Fr. 25,— per CV

CV.	IMPOSTE			Cilindrata = cm.3	Numero veicoli	%	Aumento modifica
	attuale leggeri	attuale pesanti	Modifica				
5	160,—	160,—	180,—	1079	14704	15.56	294.080,—
6	180,—	180,—	205,—	1276	18197	19.26	454.925,—
7	200,—	200,—	230,—	1472	15353	16.25	460.590,—
8	220,—	220,—	255,—	1668	17206	18.25	602.210,—
9	240,—	240,—	280,—	1865	7010	7.40	280.400,—
10	260,—	260,—	305,—	2061	8962	9.50	403.290,—
11	280,—	312,—	330,—	2257	1815	1.95	9 0.750,—
12	300,—	336,—	355,—	2454	1454	1.50	79.970,—
13	320,—	360,—	380,—	2650	2117	2.25	127.020,—
14	340,—	384,—	405,—	2846	1580	1.65	102.700,—
15	360,—	408,—	430,—	3043	581	0.60	40.670,—
16	380,—	432,—	455,—	3239	169	0.17	12.675,—
17	400,—	456,—	480,—	3435	92	0.09	7.360,—
18	420,—	480,—	505,—	3632	810	0.85	68.850,—
19	440,—	504,—	530,—	3828	263	0.27	23.670,—
20	460,—	528,—	555,—	4024	82	0.08	7.790,—
21	480,—	552,—	580,—	4221	121	0.13	12.100,—
22	500,—	576,—	605,—	4417	375	0.40	39.375,—
23	520,—	600,—	630,—	4613	319	0.35	35.090,—
24	540,—	624,—	655,—	4810	224	0.24	25.760,—
25	560,—	648,—	680,—	5006	131	0.14	15.720,—
26	580,—	672,—	705,—	5203	106	0.11	13.250,—
27	600,—	696,—	730,—	5399	181	0.19	23.530,—
28	620,—	720,—	755,—	5595	90	0.09	12.150,—
29	640,—	744,—	780,—	5792	359	0.38	50.260,—
30	660,—	768,—	805,—	5988	131	0.14	18.995,—
31	680,—	792,—	830,—	6184	34	0.035	5.100,—
32	700,—	816,—	855,—	6381	80	0.08	12.400,—
33	720,—	840,—	880,—	6577	64	0.065	10.240,—
34	740,—	864,—	905,—	6773	59	0.06	9.735,—
35	760,—	888,—	930,—	6970	63	0.075	12.410,—
36	780,—	912,—	955,—	7166	46	0.05	8.050,—
37	800,—	936,—	980,—	7362	37	0.04	6.660,—
38	820,—	960,—	1005,—	7559	69	0.07	12.765,—
39	840,—	984,—	1030,—	7755	23	0.025	4.370,—
40	860,—	1008,—	1055,—	7951	27	0.025	5.265,—
41	880,—	1032,—	1080,—	8148	67	0.065	13.400,—
42	900,—	1056,—	1105,—	8344	18	0.02	3.690,—
43	920,—	1080,—	1130,—	8540	5	—	1.050,—
44	940,—	1104,—	1155,—	8737	313	0.30	67.295,—
45	960,—	1128,—	1180,—	8930	28	0.025	6.160,—
46	980,—	1152,—	1205,—	9129	2	—	450,—

CV.	I M P O S T E			Cilindrata = cm. 3	Numero veicoli	%	Aumento modifica
	attuale leggeri	attuale pesanti	Modifica				
47	1000,—	1176,—	1230,—	9326	148	0.16	34.040,—
48	1020,—	1200,—	1255,—	9522	29	0.03	6.815,—
49	1040,—	1224,—	1280,—	9718	73	0.075	17.520,—
50	1060,—	1248,—	1305,—	9915	76	0.075	18.620,—
51	1080,—	1272,—	1330,—	10111	13	0.013	3.250,—
52	1100,—	1296,—	1355,—	10307	53	0.055	13.515,—
53	1120,—	1320,—	1380,—	10504	7	—	1.820,—
54	1140,—	1344,—	1405,—	10700	48	0.055	12.720,—
55	1160,—	1368,—	1430,—	10896	58	0.06	15.660,—
56	1180,—	1392,—	1455,—	11093	63	0.065	17.325,—
57	1200,—	1416,—	1480,—	11289	20	0.02	5.600,—
58	1220,—	1440,—	1505,—	11485	10	—	2.850,—
59	1240,—	1464,—	1530,—	11682	88	0.09	25.520,—
60	1260,—	1488,—	1555,—	11878	2	—	590,—
61	1280,—	1512,—	1580,—	12074	131	0.13	39.300,—
62	1300,—	1536,—	1605,—	12271	—	—	—
63	1320,—	1560,—	1630,—	12467	4	—	1.220,—
64	1340,—	1584,—	1655,—	12663	9	—	2.790,—
65	1360,—	1608,—	1680,—	12860	28	0.03	8.820,—
66	1380,—	1632,—	1705,—	13056	59	0.06	18.880,—
67	1400,—	1656,—	1730,—	13252	—	—	—
68	1420,—	1680,—	1755,—	13449	—	—	—
69	1440,—	1704,—	1780,—	13645	—	—	—
70	1460,—	1728,—	1805,—	13841	118	0.13	40.710,—
71	1480,—	1752,—	1830,—	14038	—	—	—
72	1500,—	1776,—	1855,—	14234	1	—	355,—
73	1520,—	1800,—	1880,—	14430	—	—	—
74	1540,—	1824,—	1905,—	14627	—	—	—
75	1560,—	1848,—	1930,—	14823	2	—	740,—
76	1580,—	1872,—	1955,—	15020	17	0.02	6.375,—
77	1600,—	1896,—	1980,—	15216	—	—	—
78	1620,—	1920,—	2005,—	15412	—	—	—
79	1640,—	1944,—	2030,—	15609	—	—	—
80	1660,—	1968,—	2055,—	15805	—	—	—
81	1680,—	1992,—	2080,—	16001	18	0.02	7.200,—
82	1700,—	2016,—	2105,—	16198	1	—	405,—
83	1720,—	2040,—	2130,—	16394	—	—	—
84	1740,—	2064,—	2155,—	16590	—	—	—
					94453	99.88	3.784.860,—

Aumento per modifica in percentuale

18 %

Emissione imposte veicoli leggeri e pesanti 1976 = Fr. 20.997.898,85

RIMORCHI

	rimorchi	Genere		
		semirim.	targa prof. da 100.- a 120.-	rim. abitabili da 50.- a 120.-
fino a 500	717	3	14	247
501 - 1000	257	3	—	1
1001 - 1500	89	—	—	—
1501 - 2000	54	1	—	—
2001 - 2500	24	1	—	—
2501 - 3000	16	2	—	—
3001 - 4000	20	4	—	—
4001 - 5000	12	—	—	—
oltre 5001	290	332	—	—
Totale	1.479	346	14	248

MOTOVEICOLI

cm ³	No.
fino a 0.63	1.695
0.64 - 0.76	107
0.77 - 1.01	146
1.02 - 3.50	355
oltre a 3.51	57
Totale	2.360

MOTOLEGGERE 2.194

CICLOMOTORI 22.450

(base rendiconto
1975)

VELOCIPEDI 28.018

(base rendiconto
1974)

Totali

* percentuale per i Comuni o Polizie comunali incaricati del rilascio.

<i>Imposta</i>		<i>Incasso</i>			
<i>attuale</i>	<i>modifica</i>	<i>attuale</i>	<i>modifica</i>	<i>differenza</i>	<i>aumento</i>
50,—	60,—	49.600,—	74.340,—	24.740,—	
100,—	120,—	25.800,—	31.080,—	5.280,—	
150,—	180,—	13.350,—	16.020,—	2.670,—	
200,—	240,—	10.800,—	12.960,—	2.160,—	
250,—	} 300,—	10.800,—	12.000,—	1.200,—	
300,—					
350,—	360,—	7.000,—	7.200,—	200,—	
400,—	420,—	4.800,—	5.040,—	240,—	
500,—	720,—	145.000,—	208.800,—	63.800,—	
		<u>267.150,—</u>	<u>367.440,—</u>	<u>100.290,—</u>	<u>100.290,—</u>
33,—	48,—	55.935,—	81.360,—	25.425,—	
44,—	60,—	4.708,—	6.420,—	1.712,—	
55,—	72,—	8.030,—	10.512,—	2.482,—	
82,50	96,—	29.287,50	34.080,—	4.792,50	
110,—	132,—	6.270,—	7.524,—	1.254,—	
		<u>104.230,50</u>	<u>139.896,—</u>	<u>35.665,50</u>	<u>35.665,50</u>
15,—	36,—	32.910,—	78.984,—	46.074,—	46.074,—
10,—	15,—	179.600,—	269.400,—	89.800,—	89.800,—
(— 20 % art. 1) *					
5,—	10,—	126.081,—	224.144,—	98.063,—	98.063,—
(— 20 % art. 1) *					
		<u>709.971,50</u>	<u>1.295.716,—</u>		<u>369.892,50</u>

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:
A. Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica i sussidi e le partecipazioni dei Comuni per l'anno 1977

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — I sussidi cantonali ai Comuni ed i loro consorzi per il 1977 sono ridotti secondo la seguente scala:

Comuni finanziariamente forti (zona superiore) 25 %

Comuni finanziariamente forti (zona inferiore) 10 %

In ogni caso gli enti pubblici non possono ricevere un sussidio minore di quello che verrebbe versato a un privato.

Art. 2. — Sono soggette alla stessa riduzione tutte le partecipazioni comunali ad entrate cantonali.

Art. 3. — La partecipazione dei Comuni a spese cantonali è aumentata secondo la stessa scala.

Art. 4. — Non sono soggetti a modifica gli importi fissati secondo la legislazione federale o per convenzione, i contributi che sono in relazione ad una controprestazione del Comune, i sussidi per investimenti e quelli già garantiti prima del 1. gennaio 1977.

Il Consiglio di Stato può stabilire altre eccezioni, in particolare nel caso di revisioni legali.

Art. 5. — Il presente decreto, di cui gli elenchi allegati sono parte integrante, è dichiarato di natura urgente; entra immediatamente in vigore ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Allegato 1

Elenco delle leggi e dei decreti legislativi toccati

Legge concernente l'organico dei segretari comunali	10.10.72
Legge sulla protezione della maternità e infanzia	15. 1.63
Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane	25. 6.73
Decreto legislativo concernente i capisezione militari	20. 6.58
Legge cantonale di applicazione della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile	12.12.66
Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti	5.11.54
Legge sulla scuola	29. 5.58
Legge sulla formazione professionale	16. 2.71
Legge sulla costruzione, manutenzione e uso delle strade cantonali	17. 1.51
Legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali	19.12.60
Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio	16. 1.40
Legge forestale cantonale	26. 6.12
Legge sul maggior valore immobiliare	17.12.64
Legge sulle tasse di successione	6.12.17
Legge tributaria cantonale	28. 9.76
Legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie	7.12.62
Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe	1. 3.66
Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici	1. 3.66
Legge sugli esercizi pubblici	11.10.67
Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione	25. 2.52
Legge sanitaria	18.11.68
Legge generale sul registro fondiario	2. 2.33

Allegato 2

Elenco delle voci di preventivo toccate

Sussidi ai Comuni

102.320.01	Suss. spese cancelleria
150.320.01	Capi sezione militari
155.320.20	Corsi PC
155.320.21	Attrezzature PC
311.320.01	Stato civile
233.320	Infanzia (colonie, ecc.)
234.32	Anziani
236.320.20	Uff. lavoro
515.320.01	Pianificazione comunale
515.320.02	Conservazione paesaggio
535.320.01	Incendi boschi
640.320.22	Stipendi S. materna
640.320.26	Arredamento scuola materna
640.320.27	Mat. didattico scuola materna
641.320.20	Stipendi scuole elementari
641.320.24	Arredamento scuole elementari
641.320.25	Mat. didattico scuole elementari
641.320.28	Trasporto allievi scuole elementari
641.320.29	Refezione scuole elementari
641.320.35	Educazione fisica scuole elementari
642.320.24	Arredamento scuole maggiori
642.320.25	Materiale didattico scuole maggiori
642.320.28	Trasporto scuole maggiori
642.320.29	Refezione scuole maggiori
642.320.35	Educazione fisica scuole maggiori
645.320.24	Arredamento scuole pre-professionali
645.320.25	Materiale didattico scuole pre-professionali
696.320.10	Scuole professionali
811.320.01	Manutenzione strade comunali

Quote parti a entrate cantonali

305.320.01	Maggior valore
401.320.01	Esercizi pubblici
713.320.01	Liquidazioni comm.
905.320.01	Commercio ambulante
971.320.01	Holdings
971.320.02	Persone giuridiche (TI)

975.320.01 Successione + donazione
978.320.01 Imposte alla fonte

Partecipazioni a spese cantonali

210.430.01 Casse malati
236.440.02 Casse disoccupazione
251.430.02 Scuola speciale
271.430.01 Servizio dentario
310.430.02 Registro fondiario
644.430.02 Scuole speciali
645.430.10 Spese viaggio scuole prof.
645.430.11 Bellinzona, scuola avv. comm.
698.430.11 Trasferte appr. comm.
811.430.01 Correzione strade

LEGGÈ

sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;

visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Imposte di
circolazione

Ogni licenza di libera circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale anticipata di:

- a) Fr. 10,— per i velocipedi, oltre l'importo del premio di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa);
- b) Fr. 10,— per i carri a mano muniti di motore, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa);
- c) Fr. 15,— per i ciclomotori, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile;
- d) Fr. 36,— per le motoleggere sino a 0,25 CV di potenza;
- e) Fr. 48,— per i motocicli sino a 0,63 VC di potenza;
- f) Fr. 60,— per i motocicli sino a 0,76 CV di potenza;
- g) Fr. 72,— per i motocicli sino a 1,01 CV di potenza;
- h) Fr. 96,— per i motocicli sino a 3,50 CV di potenza;
- i) Fr. 132,— per i motocicli di potenza superiore ai 3,50 CV;
- l) un supplemento del 50 % sulle previste imposte di circolazione per le motoleggere e i motocicli, i tricicli fino a 400 kg, peso a vuoto, muniti di carrozzino o rimorchio;
- m) Fr. 180,— per autoveicoli fino alla potenza di 5,5 CV e tricicli oltre i 400 kg., peso a vuoto; per ogni cavallo in più viene riscossa una imposta di Fr. 25,—;

§ gli autoveicoli azionati a gas di legna, carbone di legna, carburo e altri surro-

- gati di carburante liquido sono soggetti all'imposta prevista dalla lettera m);
- n) Fr. 5,— per ogni posto (conducente compreso) per gli autoveicoli a più di 9 posti;
- o) Fr. 5,— per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;
- p) Fr. 60,— fino a Fr. 720,— per i rimorchi degli autoveicoli secondo la seguente scala:
 fino a 500 kg di portata Fr. 60,—
 fino a 1000 kg di portata Fr. 120,—
 fino a 1500 kg di portata Fr. 180,—
 fino a 2000 kg di portata Fr. 240,—
 fino a 3000 kg di portata Fr. 300,—
 fino a 4000 kg di portata Fr. 360,—
 fino a 5000 kg di portata Fr. 420,—
 fino a 6000 kg di portata Fr. 480,—
 fino a 7000 kg di portata Fr. 540,—
 fino a 8000 kg di portata Fr. 600,—
 fino a 9000 kg di portata Fr. 660,—
 oltre a 9000 kg di portata Fr. 720,—
 Fr. 120,— per rimorchi abitabili (roulotte);
- q) Fr. 600,— per il rilascio di licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;
 Fr. 360,— per il rilascio di licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- r) Fr. 180,— per il rilascio di licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli con o senza carrozzino, motoleggere comprese;
- s) Fr. 120,— per il rilascio di licenza collettiva con targa professionale per le trattrici agricole e macchine semoventi;
- t) Fr. 120,— per il rilascio di licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- u) Fr. 120,— per semoventi leggeri, pesanti e speciali;
- v) Fr. 60,— per carri e rimorchi di lavoro e rimorchi speciali.

Le licenze collettive con targhe professionali menzionate nelle lettere q), r), s), t) del presente articolo sono rilasciate in conformità degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 OAV del 20 novembre 1959.

§ Sono esenti dal pagamento dell'imposta i veicoli a motore agricoli.

§§ I Comuni, in quanto incaricati del rilascio delle licenze di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori, benefi-

ciano di una indennità corrispondente al 20 % delle imposte da loro incassate.

Art. 2

Tasse in genere

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per i colaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione dell'Ufficio cantonale della circolazione, ritenuto un importo massimo di Fr. 100,—.

Art. 3

Tasse per permessi speciali o autorizzazioni di manifestazioni

Sono inoltre riscosse le seguenti tasse:

- a) da Fr. 10,— a Fr. 100,— per l'emissione di un permesso speciale di circolazione;
- b) da Fr. 10,— a Fr. 500,— per l'autorizzazione di manifestazione sportiva o altro su strada pubblica.

Art. 4

Computo dell'imposta di circolazione

Le imposte stabilite dall'art. 1, lett. da d) a t) sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile in corso, ritenuto il pagamento di un importo minimo di Fr. 10,—. Le frazioni di mese contano per un mese intero.

Quando l'immatricolazione è richiesta per il primo giorno del mese, l'Ufficio competente può rilasciare le targhe durante i suoi due ultimi giorni lavorativi del mese precedente, rinunciando al prelevamento dell'imposta per quest'ultimo antecedente mese.

L'imposta è ridotta del 50 % quando la licenza di circolazione dei velocipedi e dei veicoli agli stessi equiparati sono rilasciate nel periodo che va dal 1. dicembre al 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 5

Rimborso dell'imposta di circolazione

L'imposta applicata ad un veicolo di cui all'art. 1, lett. da d) a t) è rimborsata nella misura di un dodicesimo per ogni mese in cui il veicolo è ritirato dalla circolazione, ritenuto il pagamento dell'importo minimo di Fr. 10,—.

Se le targhe risultano depositate o spedite dopo il terzo giorno del mese, il rimborso dell'imposta sarà conteggiato a partire dal mese successivo.

Il rimborso sarà effettuato mediante compensazione con le imposte di circolazione dovute per l'anno successivo, oppure mediante restituzione in contanti entro il mese di aprile dell'anno seguente, qualora l'interessato comunica di rinunciare all'uso del veicolo a motore.

Art. 6

In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo

Se la sostituzione avviene entro il 15 del mese, il calcolo della nuova imposta sarà attuato tenendo conto dell'intero mese; in caso diverso, a decorrere dal mese successivo.

Le presenti disposizioni non si applicano per le imposte dei veicoli previsti all'art. 1, lett. a), b), c), q), u) e v).

Art. 7

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione

- a) del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;
- b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);
- c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento.

Art. 8

L'imposta per gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federali è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli a cui appartengono.

Imposta di circolazione per autoveicoli adibiti al servizio pubblico

Ai veicoli al beneficio della concessione non è applicata la soprattassa di Fr. 5,— prevista per i veicoli a più di 9 posti. Questi veicoli a tassa ridotta debbono, di regola, essere usati sui percorsi e per i servizi indicati nella concessione.

Art. 9

Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dalla Autorità comunale.

Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti

Art. 10

Due veicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario e immatricolati con la medesima targa di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore

Imposta di circolazione per veicoli a motore con targa unica di controllo

paga l'importo dovuto per il veicolo soggetto all'imposta più elevata, e, per l'altro veicolo, la percentuale seguente:

- a) del 20 % se si tratta di veicoli dello stesso genere;
- b) del 50 % se si tratta di veicoli non dello stesso genere;
- c) del 20 % per ogni rimorchio in più;
- d) del 20 % da motocicletta a motocicletta;
- e) del 20 % da motoleggera a motoleggera.

Art. 11

**Delega al
Consiglio di Stato
per disposizioni
complementari**

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

Art. 12

**Disposizioni
abrogative**

La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

Art. 13

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1977.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che approva il bilancio preventivo per l'anno 1977

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Le entrate e le spese per l'esercizio 1977 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

A. Conto di gestione corrente

Spese correnti	—	782.433.431	
Ammortamenti	—	39.000.000	
Totale spese correnti			— 821.433.431
Totale entrate correnti			+ 790.127.010
Disavanzo d'esercizio			— 31.306.421

B. Conto degli investimenti

Spese per investimenti	—	380.102.520	
Entrate per investimenti	+	218.045.200	
Onere netto per investimenti			— 162.057.320
Ammortamenti	+	39.000.000	
Ripporto disavanzo d'esercizio	—	31.306.421	
Autofinanziamento			+ 7.693.579
Fabbisogno di liquidità (da coprire con prestiti)			— 154.363.741

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a riscuotere l'imposta sul reddito e sulla sostanza, a scadenza determinata da decreto esecutivo.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a emettere prestiti a lungo termine nel corso dell'anno 1977, alle migliori condizioni di mercato, per la copertura del fabbisogno di liquidità indicato.

Art. 4. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

